

### **Prestazioni di lavoro part-time**

Il periodo di lavoro prestato a tempo parziale, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, è valutato come servizio a tempo pieno. Per quanto riguarda l'ammontare del trattamento di pensione, l'anzianità per i periodi di part-time è calcolata in proporzione all'orario effettivamente svolto. La retribuzione da prendere a base per la determinazione del trattamento pensionistico è pari a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno, mentre i contributi devono essere versati in relazione all'effettiva retribuzione corrisposta.

Il periodo non valutabile ai fini della misura del trattamento di pensione può essere riscattato oppure coperto da contribuzione volontaria; il riscatto o la prosecuzione volontaria può essere esercitata solo per i periodi di part-time successivi al 31 dicembre 1996.